

**La Corte di giustizia si pronuncia sui casi in cui un obbligo di residenza può essere imposto ai beneficiari della protezione sussidiaria**

[Corte giust. comm. ue, Grande Sezione, 1° marzo 2016, nn. C-443/14 e C-444/14, Warendorf e Osso](#)

*L'articolo 33 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, deve essere interpretato nel senso che un obbligo di residenza imposto ad un beneficiario dello status di protezione costituisce una restrizione della libertà di circolazione garantita dall'articolo sopra citato, anche nel caso in cui tale misura non vieti a detto beneficiario di spostarsi liberamente nel territorio dello Stato membro che ha concesso tale protezione e di soggiornare temporaneamente in questo territorio al di fuori del luogo designato con l'obbligo di residenza.*

*Gli articoli 29 e 33 della direttiva 2011/95 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che ad un beneficiario dello status di protezione sussidiaria, percettore di talune prestazioni sociali specifiche, venga imposto un obbligo di al fine di realizzare un'adeguata ripartizione degli oneri derivanti dall'erogazione di dette prestazioni tra i diversi enti competenti in materia.*

*L'articolo 33 della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che ad un beneficiario dello status di protezione sussidiaria, percettore di talune prestazioni sociali specifiche, venga imposto un obbligo di residenza, con l'obiettivo di facilitare l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi nello Stato membro che ha concesso la suddetta protezione, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare.*

Secondo la direttiva dell'Unione 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, gli Stati membri devono permettere alle persone alle quali hanno concesso lo status di beneficiario della protezione sussidiaria di circolare liberamente nel loro territorio secondo condizioni identiche a quelle riservate alle altre persone non aventi la cittadinanza dell'UE che ivi risiedono legalmente.

Nel caso in esame la Corte si è occupata della normativa tedesca, la quale stabilisce che, quando i beneficiari della protezione sussidiaria percepiscono prestazioni sociali, il loro permesso di soggiorno deve essere accompagnato da un obbligo di residenza in un luogo determinato.

Tale misura mira a garantire un'adeguata ripartizione degli oneri di tali prestazioni tra i diversi enti competenti in materia. Essa inoltre può avere l'effetto di facilitare l'integrazione nella società tedesca delle persone non aventi la cittadinanza dell'UE.

La Corte, nella sentenza in esame, ha prima di tutto rilevato che la citata direttiva impone agli Stati membri di riconoscere alle persone alle quali essi hanno concesso lo status di beneficiario della protezione sussidiaria non soltanto la facoltà di spostarsi liberamente nel loro territorio, ma anche quella di scegliere il luogo della loro residenza. Di conseguenza, un obbligo di residenza imposto a tali persone costituisce una restrizione della libertà di circolazione garantita dalla direttiva.

Tanto premesso, la Corte ha in primo luogo affermato che la direttiva osta all'imposizione di un obbligo di residenza ai soli beneficiari dello status di protezione sussidiaria al fine di realizzare un'adeguata ripartizione degli oneri connessi alle prestazioni in questione.

Viceversa, secondo la Corte, la direttiva non osta a che i beneficiari dello status di protezione sussidiaria siano assoggettati ad un obbligo di residenza al fine di promuovere la loro integrazione, e ciò anche quando tale obbligo non si applichi ad altre persone non aventi la cittadinanza dell'UE e legalmente residenti.

Tale obbligo di residenza tuttavia può essere imposto ai soli beneficiari della protezione sussidiaria unicamente qualora essi non si trovino, in rapporto all'obiettivo perseguito dalla normativa nazionale di cui trattasi, in una situazione oggettivamente comparabile a quella delle persone non aventi la cittadinanza dell'UE che risiedono legalmente nello Stato membro in questione o a quella dei cittadini di tale Stato, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare.